



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 13 novembre 2023
(OR. en)

11667/23

LIMITE

POLCOM 157
SERVICES 34
FDI 21
COLAC 89

Fascicolo interistituzionale:
2023/0259 (NLE)

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile

DECISIONE (UE) 2023/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea,
dell'accordo interinale sugli scambi
tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

¹ Approvazione del [...] (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione (UE) .../... del Consiglio¹⁺, l'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile ("accordo") è stato firmato il ...⁺⁺ con riserva della conclusione dell'accordo in data successiva. In conformità di tale decisione, è stata approvata, a nome dell'Unione, la dichiarazione comune dell'Unione europea e della Repubblica del Cile sulle disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile contenute nell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile, allegata all'accordo.
- (2) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione.
- (3) A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è opportuno abilitare la Commissione ad approvare a nome dell'Unione alcune modifiche dell'accordo che devono essere adottate con procedura semplificata a norma dell'articolo 21.20 e dell'articolo 33.11, paragrafo 6, dell'accordo e da un organismo istituito dall'accordo a norma dell'articolo 25.34 e dell'articolo 33.1, paragrafo 6, lettera a), punto x).


¹ Decisione (UE) .../... del ... del Consiglio, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile (GU L, ...).

⁺ GU: inserire nel testo il numero della decisione di cui al documento 11666/23 del Consiglio e il numero, la data e i riferimenti alla GU nella nota a piè di pagina corrispondente.

⁺⁺ GU: inserire la data della firma dell'accordo.

- (4) In conformità dell'articolo 33.14, all'interno dell'Unione l'accordo non conferisce alle persone diritti o impone loro obblighi diversi da quelli istituiti tra le parti a norma del diritto internazionale pubblico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

L'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile¹⁺ è approvato a nome dell'Unione.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 21.20 dell'accordo, qualsiasi modifica o rettifica degli allegati 21-A e 21-B dello stesso sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione, previa consultazione del comitato della politica commerciale.

Articolo 3

Ai fini dell'articolo 25.34 e dell'articolo 33.1, paragrafo 6, lettera a), punto x), dell'accordo, qualsiasi modifica dell'allegato 25-C dello stesso sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione, previa consultazione del comitato della politica commerciale.

¹ Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L ... (inserire il riferimento alla GU).
⁺ Delegazioni/GU: cfr. il documento ST 11668/23.

Articolo 4

Ai fini dell'articolo 33.11, paragrafo 6, dell'accordo, sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione, previa consultazione del comitato della politica commerciale:

- a) le modifiche delle appendici dell'accordo sul commercio del vino di cui all'allegato V dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra¹, firmato, il 18 novembre 2002 ("accordo di associazione"), quale integrato nell'accordo;
- b) le modifiche delle appendici dell'accordo sul commercio di bevande alcoliche e aromatizzate di cui all'allegato VI dell'accordo di associazione, quale integrato nell'accordo.

Articolo 5

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 33, paragrafo 1, dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo².

¹ GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.

² La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dal segretariato generale del Consiglio.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...

Per il Consiglio

Il presidente

